Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 marzo 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953.

Classificazione tra le provinciali delle strade comunali: 1) dal bivio Pastorello, per San Donato, a San Salvatore Telesino; 2) da San Donato, per Ponte Titerno, San Lorenzello, a Faicchio, in provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 21 aprile 1952, n. 886, con la quale la Deputazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade comunali:

1) dal bivio Pastorello, per San Donato, a San Salvatore Telesino;

2) da San Donato, per Ponte Titerno, San Lorenzello, a Faicchio;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1953, n. 1922;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le seguenti strade comunali: 1) dal bivio Pastorello, per San Donato, a San Salvatore Telesino; 2) da San Donato, per Ponte Titerno, San Lorenzello, a Faicchio, in provincia di Benevento, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1954
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 195

(1148)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1954.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società a responsabilità limitata Imprese Costruzioni Edili Stradali I.C.E.S., con sede in Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società a responsabilità limitata Imprese Costruzioni Edili Stradali I.C.E.S., con sede in Bolzano, via Vintler n. 17, e nominato sindacatore il rag. Giuseppe Baudo;

Ritenuto che nella suindicata Società non risultano più interessi di persone di nazionalità tedesca ed occorre pertanto procedere alla revoca del sindacato;

Vista la deliberazione in data 8 ottobre 1953 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 23 settembre 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società a responsabilità limitata Imprese Costruzioni Edili Stradali I.C. E.S., con sede in Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1954

Il Ministro: GAVA

(1191)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1954, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Vito Colapinto avverso il decreto Presidenziale 1° dicembre 1949, col quale il predetto dott. Colapinto veniva nominato magistrato di Corte di appello per merito distinto.

(1156)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche del torrente Sciglio, in comune di Roccalumera (Messina)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 2618 (registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1954, al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 397), sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Sciglio nel tratto terminale in comune di Roccalumera (Messina) ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25000 in data 8 aprile 1953, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1151)

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Fidenza

Con decreto Ministeriale 4 marzo 1954, n. 362, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Fidenza, approvato con decreto Ministeriale 18 marzo 1947 e prorogato con il decreto Ministeriale 17 marzo 1949, è ulteriormente prorogato fino al 18 marzo 1957.

(1159)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1954, l'avv. Arnaldo Frailich è stato nominato commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano » con sede in Milano, in sostituzione dell'avv. Giovambattista Migliori, dimissionario.

(1192)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Maremmana » di lavoro fra reduci ed invalidi, con sede in Capalbio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1954, la Società cooperativa « Maremmana » di lavoro fra reduci ed invalidi, con sede in Capalbio, illegalmente costituita, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza la nomina del liquidatore.

(1162)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola e lavoro « La Sticcianese », con sede in Arcille (Campagnatico).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1954, la Società cooperativa agricola e lavoro « La Sticcianese », con sede in Arcille (Campagnatico), costituita in data 21 novembre 1947 per notaio dott. Renato Bonesi, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1160)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo con sede in Bassano in Teverina, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1954, la Società cooperativa di consumo, con sede in Bassano in Teverina, costituita con atto in data 31 gennaio 1946 del notaio dott. Giovanni Sconocchia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Francesco Paolo Di Rosso.

(1131)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	67247	1.625 —	Levi *Maggiorina detta Rina* fu Leone, moglie di Pavia *Ottavio* fu Gherson, dom. a Milano, vincolata per dote.	Levi *Estella Maggiorina* fu Leone, moglie di Pavia *Salomone Ottavio* fu Gherson, dom. a Milano, vincolata per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	788518	875 —	Canale Catterina fu Giuseppe, moglie di Castellini *Camillo* fu Antonio, dom. a Sestri Levante (Genova), vincolata per dote.	Canale Catterina fu Giuseppe, moglie di Castellini *Giuseppe Camillo*, ecc., come contro.
Id.	790170	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	213498	1.120 —	Landi *Maria* del vivente *Pompeo Silvestro* nubile, dom. in Milano, vincolata per dote.	Landi *Celeste Maria di Silvestro*, ecc. come contro.
Id.	805038	490 —	*Troglia* Giovanni fu Stefano, dom. a Castellamonte (Torino).	*Troja* Giovanni fu Stefano, dom. a Castellamonte (Torino).
P. R. 3,50 % (1934)	197069	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	1318	9.950 —	Lodi Cusani Emma fu Cesare, moglie di Annovazzi *Piero*, dom. in Genova, vincolata per dote.	Lodi Cusani Emma fu Cesare, moglie di Annovazzi *Giuseppe Piero*, dom. in Genova, vincolato per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	515101	35 —	Rivotella *Carsilla* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	*Rivotella Francesca* di Pietro, minore, ecc. contro.
Id.	561397	875 —	*Rivoltella Tersilla* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	*Rivotella* Francesca di Pietro, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 febbraio 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

(704)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,88	643,75
» Firenze	624,85	643 —
» Genova	624,80	644 —
» Milano	624,89	642,50
» Napoli	624,75	645,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,875	642,75
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	624,87	—
» Venezia	624,82	643,15

Media dei titoli dell'11 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,275
Id. 3,50 % 1902	60,10
Id. 3 % lordo	80,65
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	82,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,05
Id. 5 % 1936	92,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	642,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,67

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla signora Bologna Claudina ved. Bolis, in data 15 dicembre 1951, avverso il provvedimento 4 settembre 1951, n. 2364, con cui il Ministero della pubblica istruzione confermava il proprio provvedimento in data 14 marzo stesso anno, n. 367, che aveva respinto un ricorso presentato dall'interessata per ottenere la conferma nel posto di istruttrice pratica presso il corso di avviamento professionale di Lomello.

(1049)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di patologia generale nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

E' bandito il concorso alla cattedra di patologia generale nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da bollo da L. 200 entro il 31 maggio 1954, corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita,

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

8) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei esemplari;

9) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dalle competenti autorità anagrafiche.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, delle quali una soltanto dovrà essere completamente documentata.

I documenti predetti devono essere tutti conformi alle leggi sul bollo e legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6: deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, oltre all'atto di nascita e allo stato di famiglia, se coniugato.

Entro il giorno 30 giugno 1954 gli interessati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda e i prescritti documenti stessi dopo il termine del 31 maggio 1954, anche se la domanda e i documenti stessi siano stati presentati, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate dopo il termine del 30 giugno 1954 pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I concorrenti che si trovano all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 15 giugno 1954, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 15 luglio successivo.

Non è consentito far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Roma, addì 6 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

(1211)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a duecentocinquanta posti di alunno d'ordine in prova, gruppo C, grado 10° (grado 13° dello Stato).

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentocinquanta posti di alunno d'ordine in prova, gruppo *C*, grado 10° (grado 13° dello Stato) nel ruolo del personale d'ordine dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il 30 % dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ente che alla data del bando stesso abbia prestato un anno di lodevole ed ininterrotto servizio.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi che risultino in possesso almeno di uno dei seguenti titoli di studio che abbia valore legale:

diploma di scuola media inferiore;

diploma di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla quarta classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado;

licenza dell'ottava classe integrativa.

Art. 3.

I candidati devono aver compiuto, alla data del presente bando, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentacinque.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani, combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il beneficio è esteso a coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Detto limite di età è elevato a 45 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

2) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia;

3) per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) per coloro che, alla data del presente avviso, rivestano la qualifica di impiegato non di ruolo dell'E.N.P.A.S.

Tali benefici assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valor militare, e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 o nella lotta di liberazione, il limite di età è elevato ai sensi di legge.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato di ruolo dell'E.N.P.A.S.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei prescritti documenti, nonchè di un assegno circolare di un Istituto di credito intestato impersonalmente all'E.N.P.A.S. per l'importo di L. 1500 (millecinquecento) per tassa di ammissione al concorso stesso, dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. Ufficio personale (via Flavia n. 93) entro e non oltre il 30 aprile 1954.

Dalle domande dovrà risultare, nel seguente ordine:

a) nome, cognome, e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni (il candidato dovrà rendere noto, in seguito, qualunque variazione di recapito);

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione con la quale il candidato si impegna, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) elenco dei documenti allegati.

Nelle domande i candidati dovranno, inoltre, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per il medesimo ruolo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra citato (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od ad altro ufficio) e di quelle non corredate, entro lo stesso termine, di tutti i documenti prescritti dal successivo art. 5, nonchè di quelli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età, indicati nell'art. 6.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode del diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non può menomare l'attitudine del candidato stesso all'impiego per il quale concorre. Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

7. Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia notarile del diploma stesso, in bollo da L. 200, debitamente legalizzata, ovvero certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni altro foglio intercalare. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; la firma del sindaco dev'essere legalizzata dal prefetto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto.

E' data facoltà ai candidati di presentare la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare dopo il termine stabilito dall'art. 4 del presente avviso, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino con apposita attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 4, che l'ufficio medesimo non è stato in grado di rilasciargliela tempestivamente.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Fotografia recente del candidato (da applicarsi su carta da bollo da L. 100) con la firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che l'aspirante non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenterà alle prove d'esame.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti non di ruolo dipendenti dall'E.N.P.A.S. sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso della Direzione generale ove redatti nelle forme prescritte; tali documenti dovranno però essere menzionati specificatamente nell'elenco da allegare alla domanda.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella del presente bando, e però in tal caso essi devono essere riprodotti.

I candidati di ruolo dipendenti dall'E.N.P.A.S., invece, potranno limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del presente articolo.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 8 del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

11. Assegno circolare di un Istituto di credito intestato impersonalmente all'Ente per l'importo di L. 1500 per tassa di ammissione al concorso.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860-od-6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra o lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 5, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestazione di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati, a qualunque titolo, ad altre pubbliche Amministrazioni.

L'Ente si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la insindacabile facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, documenti che non fossero conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 5.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrino di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio della prova stessa, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 10.

Non potranno partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti analoghi concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 10°) nel ruolo del personale d'ordine dell'E.N.P.A.S., senza conseguirvi l'idoneità.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 11.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

L'esame è costituito da tre prove scritte e da una orale.

Sono oggetto delle prove scritte:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) problema di aritmetica e geometria;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno concesse sei ore per la prima prova di cui alla lettera *a*) e cinque ore per la seconda prova di cui alla lettera *b*), che cominciano a decorrere dalla dettatura dei temi da svolgere.

La prova orale consta di un esame vertente sulle seguenti materie:

a) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato; doveri e diritti dell'impiegato;

b) elementi di storia d'Italia dal 1748 ad oggi, ed elementi di geografia e particolarmente dell'Italia;

c) nozioni elementari di statistica.

Gli esami si effettueranno in Roma, nel luogo e nei giorni che verranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso.

L'Amministrazione non risponde dei disguidi dovuti a cambiamenti di recapito non segnalati tempestivamente dagli interessati.

Per quanto concerne le modalità inerenti alle prove scritte saranno osservare le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 (secondo comma) del regolamento organico del personale.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 14.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano in età.

Art. 15.

La graduatoria del concorso, dopo l'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'E.N.P.A.S., sarà pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Ente stesso, che ha valore di legale notificazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti nella graduatoria, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, la facoltà di assegnare a detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova col trattamento economico previsto dal regolamento organico del personale dell'Ente, e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto all'indennità di prima sistemazione; essi conseguiranno la nomina effettiva dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo dell'Ente, saranno dichiarati rinunciatari al posto conseguito.

Roma, addì 10 marzo 1954

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(1212)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Esito del concorso al posto di direttore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 113/84303 San. del 31 dicembre 1952, con il quale è stato indetto il concorso interno al posto di direttore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visti gli articoli 75 e 78 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa ed in base alla quale il dott. Brazioli Giovanni di Francesco è stato dichiarato idoneo a coprire il posto di direttore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna con il punteggio complessivo di 160,35 su 200, e vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della Amministrazione provinciale.

Bologna, addì 15 febbraio 1954

Il prefetto: SOLIMENA

(1190)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Visto il telegramma in data 24 corrente con cui il sindaco di Bertinoro comunica che l'ostetrica Battistini Martina è stata dichiarata rinunciataria della condotta di Santa Maria Nuova di quel Comune per non avere assunto servizio nel termine fissatogli;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria le rinunciatarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Pompili Dina è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Santa Maria Nuova di Bertinoro.

Forlì, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: MAZZA

(1202)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.